SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1174-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1978

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per i servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con Allegato e Scambio di Note, firmato a Roma il 22 novembre 1976.

Comunicata alla Presidenza il 16 giugno 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo di cui al presente provvedimento per la ratifica rientra in quella serie di intese, di carattere prevalentemetne tecnico, che l'Italia ha stipulato, e (sulla base di uno schematipo fondamentale) stipula per disciplinare — con criteri di reciprocità — diritti ed obblighi delle compagnie autorizzate ad esercitare i trasporti civili aerei lungo rotte comprendenti spazi sottoposti alla sovranità di Stati diversi da quello di appartenenza.

Nel presente Accordo, con il Regno Unito, le materie disciplinate — come d'uso — attengono anzitutto alla designazione delle imprese di cui si tratta (con relativa indicazione delle ipotesi e procedure per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione a operare); riguardano poi, fra l'altro, i criteri di fissazione delle tariffe, i trasferimenti dei guadagni (sono ammessi trasferimenti nel limite delle eccedenze rispetto alle spese effettuate nel territorio dell'altra parte), la esenzione da gravami (tra cui i dazi) per i materiali di equipaggiamento, carburanti, lubrificanti e provviste ordinarie di bordo. È stabilito inoltre il divieto di cabotaggio e sono, infine, disciplinate le modalità per la modifica dell'Accordo, per il relativo contenzioso e per la sua denuncia.

Nelle rotte consentite rientrano non solo (com'è naturale) punti compresi fra le Isole del Regno Unito ed il nostro territorio nazionale (ed esattamente: Londra, Birmingham, Edinburgo, Glasgow, Manchester, da una parte, e Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia dall'altra), ma anche (e potrebbe sembrare singolare) punti compresi fra i territori delle due parti contraenti e le Isole nipponiche: ma il fatto è che nella rotta Roma-Tokyo è compresa fra l'altro, la « dipendenza » britannica di Hong Kong, mentre nella rotta Londra-Tokyo viene ammesso lo scalo in un punto della nostra penisola.

Con scambio di Note, infine, l'Accordo — la cui ratifica la 3ª Commissione permanente propone che venga autorizzata dal Senato — viene esteso anche ai servizi aerei internazionali « a domanda »: vale a dire, ai voli *charter*.

ORLANDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per i servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con Allegato e Scambio di Note, firmato a Roma il 22 novembre 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 14 dell'Accordo stesso.